



COMUNE DI GIOIOSA JONICA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

89042 - CORSO GARIBALDI N. 14 - P. IVA: 00288960800 - **IR** 0964 51536 - FAX 0964 410520

ASSESSORATO ALLA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E PARTECIPAZIONE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELL'ALBO CITTADINO E DELLA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 15.03.2005

INDICE

- ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2- RICONOSCIMENTO DEL COMUNE
- ART. 3- GARANZIE
- ART. 4- FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'ALBO
- ART. 5- ISTITUZIONE DELL'ALBO
- ART. 6- REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO
- ART. 7- PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO
- ART. 8- FINALITÀ ED OBIETTIVI
- ART. 9- COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA
- ART. 10- PRESIDENZA
- ART.11- CONVOCAZIONI DELLA CONSULTA
- ART.12- DELIBERAZIONI
- ART.13- VERBALIZZAZIONI E DEPOSITO ATTI
- ART.14- FUNZIONI GENERALI
- ART.15- SOSTEGNO LOGISTICO
- ART.16- ENTRATA IN VIGORE
- ART. 17 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Al fine di riconoscere il ruolo democratico dell'associazionismo e di valorizzarne la funzione sociale di partecipazione, solidarietà e pluralismo, sono istituiti l'Albo Cittadino e la Consulta delle Associazioni del Comune di Gioiosa Ionica.

Art. 2 – Riconoscimento del Comune

1. Il Comune di Gioiosa Ionica si impegna a riconoscere e a garantire, tramite iscrizione all'Albo e partecipazione alla Consulta, tutte le associazioni e le organizzazioni associative che, nei vari settori di competenza, improntano la loro azione ai valori della democrazia partecipata, della trasparenza organizzativa, del rispetto delle minoranze, della solidarietà civile, della legalità.

2. Le associazioni e le organizzazioni associative che possono iscriversi all'Albo sono:

- a. associazioni tematiche e settoriali (culturali, ricreative, sportive, turistiche, ludiche, musicali, ambientaliste, ecc.)
- b. associazioni di volontariato
- c. Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
- d. cooperative sociali
- e. cooperative a prevalente carattere di mutualità
- g. comitati di quartiere

3. Non sono riconosciute associazioni segrete, che perseguano principalmente scopo di lucro o comunque in contrasto con i valori generali espressi dalla Costituzione, dalle norme di legge vigenti, dallo Statuto Comunale.

Art. 3 - Garanzie

Il Comune di Gioiosa Ionica si impegna a garantire e a riconoscere anche tutte quelle associazioni che intendono non aderire all'Albo Cittadino e alla Consulta. Esse devono motivare la loro scelta di non adesione, dimostrando di rispettare in ogni caso i requisiti di cui all'art.2

L'ALBO CITTADINO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 4 – Finalità ed obiettivi dell'Albo

1. L'Albo cittadino delle Associazioni del Comune di Gioiosa Ionica si prefigge l'obiettivo di rendere

effettivi gli strumenti di partecipazione delle Associazioni e di stabilire un coordinamento qualificato tra la società civile organizzata e l'Ente locale.

2. L'Albo Cittadino delle Associazioni ha inoltre il compito di offrire alla comunità di Gioiosa Ionica un quadro di certezza organizzativa e regolamentare in merito alle forme di associazionismo presenti sul territorio.

Art. 5 – Istituzione dell'Albo

1. Le Associazioni, costituite con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, ed operanti sul territorio comunale, incluse le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, possono presentare domanda di iscrizione al Dirigente o Responsabile del Servizio, unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia dello statuto o dell'atto costitutivo, con l'indicazione del legale rappresentante;
- b. elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
- c. relazione sintetica, a firma del presidente, concernente l'attività associativa svolta e programmata;
- d. copia del Bilancio Consuntivo dell'ultimo anno.

2. Le Associazioni iscritte all'Albo si impegnano a comunicare tempestivamente le modifiche nello

statuto e nelle cariche elettive, pena la decadenza dall'Albo stesso.

3. Il Dirigente o Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base di istruttoria degli uffici che accerti il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione dell'associazione all'Albo. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Sindaco, ovvero l'assessore delegato, comunica all'associazione il diniego motivato.

4. In fase di prima applicazione, il Dirigente o Responsabile del Servizio procederà all'emanazione di un bando, che dovrà essere pubblicizzato, contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione. Entro 30 giorni dalla scadenza del bando, si procederà all'esame delle domande pervenute, con le modalità di cui al comma precedente. Nei successivi 20 giorni si procederà, a cura degli uffici competenti, alla pubblicazione dell'Albo cittadino delle Associazioni all'Albo Pretorio.

Art. 6 - Revisione periodica dell'Albo

1. Ogni anno entro il 31 di Gennaio, le associazioni iscritte all'Albo, al fine di consentire la verifica del permanere dei requisiti per l'iscrizione, dovranno presentare una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

2. Su istanza del Dirigente o Responsabile del Servizio, il Sindaco, ovvero l'assessore delegato, dispone la decadenza dell'iscrizione all'Albo per le associazioni che non risultino più in possesso dei requisiti e per quelle che, dopo un primo sollecito, non hanno prodotto la documentazione richiesta.

3. Entro il 31 di Marzo viene disposta la pubblicazione dell'Albo con gli aggiornamenti del caso.

Art. 7 - Prerogative delle associazioni iscritte all'Albo

1. Il Comune garantisce alle associazioni regolarmente iscritte all'Albo:

a - la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni;

b - accesso motivato agli atti amministrativi che riguardano i settori d'intervento delle associazioni

c - la possibilità di presentare richiesta di contributi e di sostegno logistico esclusivamente da parte delle associazioni costituite con atto pubblico.

LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 8 – Finalità ed obiettivi

1. La Consulta delle Associazioni ha lo scopo di concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti

quegli organismi associativi che hanno un'approfondita conoscenza ed esperienza dei bisogni socio-culturali del territorio. Essa è uno strumento diretto di comunicazione tra società civile organizzata ed istituzioni comunali, e vuole favorire la partecipazione alla vita civile ed amministrativa del Comune di tutte quelle forme associative che, nei vari settori d'intervento, operano all'interno della società gioiosana.

Art. 9 - Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da un membro designato da ciascuna associazione iscritta all'Albo di cui all'art.4. I membri della consulta sono nominati dal Sindaco, ovvero dall'assessore delegato, sulla base delle designazioni delle associazioni e restano in carica per la durata della legislatura.
2. La composizione della consulta viene aggiornata sulla base delle nuove associazioni iscritte all'Albo e delle associazioni cancellate a seguito della revisione periodica di cui all'art.6. La composizione della consulta viene altresì aggiornata dietro istanza motivata dalle associazioni che desiderino designare un nuovo rappresentante.
3. Le Associazioni membri della Consulta possono nominare, in caso di impedimento temporaneo da parte del rappresentante designato, un delegato facente funzioni. La delega deve essere presentata e consegnata in forma scritta, prima dell'inizio di ogni incontro, al segretario della Consulta.
4. La Consulta, qualora lo ritenga utile, può organizzarsi in commissioni specifiche per i vari settori di competenza delle associazioni che la costituiscono.

Art. 10 - Presidenza

1. La Consulta nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le funzioni di presidenza verranno delegate a una persona presente, designata dagli intervenuti.
2. La nomina di Presidente e Vice Presidente avviene durante il primo incontro della Consulta, con la maggioranza dei voti dei presenti e secondo quanto disposto dall'art.12 del presente Regolamento.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori, assicura la discussione, firma i verbali, provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni. Inoltre, il Presidente può invitare alle riunioni della Consulta, senza che abbiano diritto di voto e qualora egli lo ritenga utile per l'assunzione di una deliberazione, associazioni non iscritte all'Albo, organizzazioni sovracomunali, singole personalità.

4. Il Presidente nomina, fra i componenti della Consulta, un segretario incaricato della verbalizzazione delle sedute.

5. Il Presidente rappresenta la Consulta verso l'esterno ed in particolare cura i rapporti col Sindaco, con la Giunta e con il Consiglio Comunale. In stretta collaborazione con il Vice Presidente e con il Segretario, si assicura del buon funzionamento della Consulta e dell'espletamento delle relative funzioni.

6. La nomina di Presidente e Vice Presidente viene confermata annualmente, con la maggioranza dei voti dei presenti, nel corso della prima convocazione annuale della Consulta.

Art. 11 - Convocazioni della Consulta

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 degli iscritti o qualora il presidente ne ravvisi la necessità.

2. La lettera di convocazione, firmata dal Presidente o dal Vice Presidente, deve pervenire almeno 5 giorni prima della data prevista, deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno e può essere diffusa anche per via telematica o via fax.

3. In casi di particolare necessità ed urgenza, la Consulta può essere convocata in altra forma ed in tempi diversi, fermo restando un preavviso di almeno 2 giorni.

4. Alle riunioni della Consulta partecipa, con diritto di parola ma non di voto, il Sindaco o, su sua indicazione, un assessore delegato.

5. All'associazione che non partecipa in modo ingiustificato per tre incontri consecutivi, viene inviato un richiamo formale con l'invito a presentare adeguate motivazioni, pena la decadenza che viene decretata dal Presidente.

Art. 12 - Deliberazioni

1. La Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti. In prima convocazione, deve essere rappresentata la metà più uno dei componenti. In caso di assenza della metà più uno dei componenti, la riunione non è valida ai fini dell'assunzione e votazione di deliberazioni.

2. In seconda convocazione, le riunioni della Consulta sono valide indipendentemente dal numero dei presenti.

3. La votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano oppure segreto, qualora lo richieda la metà dei presenti; in quest'ultimo caso è riportata sul verbale.

Art. 13 – Verbalizzazioni e deposito atti

1. Ad ogni incontro, il segretario redige in forma sintetica un verbale, nel quale sono specificate le associazioni presenti, i delegati ove siano designati, gli invitati e lo svolgimento del dibattito.
2. Il verbale deve riportare esattamente quanti voti di consenso, dissenso, astensione sono stati espressi per ogni singola proposta messa ai voti e le deliberazioni adottate.
3. Al verbale possono essere allegate dichiarazioni e/o documentazione varia (studi, ricerche, ecc.) che abbiano costituito argomento di discussione.
4. Gli atti così verbalizzati sono trasmessi alla Giunta e al Consiglio Comunale e conservati presso il Settore Politiche Sociali del Comune.

Art. 14 – Funzioni generali

1. La Consulta ha funzione consultiva e propositiva negli ambiti e nelle materie attinenti all'operato delle associazioni che la compongono. Può svolgere altresì attività di studio e di ricerca.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta devono richiedere, in via preliminare, il parere della Consulta su regolamenti e programmi attinenti le attività specifiche delle associazioni. Possono, inoltre, richiedere l'opinione della Consulta sulle scelte politiche generali concernenti l'azione amministrativa di Giunta e Consiglio. La Consulta, entro 20 giorni dalla richiesta, ha l'obbligo di rispondere in forma scritta, esplicitando la sua opinione sul tema proposto.
3. La Consulta può, inoltre, esprimere alla Giunta e al Consiglio Comunale, autonomamente e di sua volontà, pareri e proposte concernenti i campi di intervento delle associazioni, i progetti legati ai diversi contenuti dell'associazionismo, le spese e gli investimenti ricadenti sui servizi socio-culturali. In questo caso, la Giunta e il Consiglio Comunale sono tenuti a dare risposta scritta entro 20 giorni dalla trasmissione del parere della Consulta.
4. Allo scopo di permettere lo svolgimento delle sue funzioni e l'espletamento delle sue competenze specifiche, la Consulta viene, di norma, consultata in occasione della presentazione del Bilancio di previsione per esprimere le proprie osservazioni.

Art. 15 – Sostegno logistico

1. La Consulta si riunisce presso il Palazzo Municipale o in altra sede eventualmente designata.
2. La Consulta, su richiesta scritta del suo Presidente, ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi che concernono le sue funzioni regolamentari.

3. Compatibilmente con le risorse di bilancio, l'Amministrazione Comunale può prevedere specifici impegni finanziari per favorire l'azione della Consulta.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Entrata in vigore

Entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'Albo cittadino delle Associazioni all'Albo Pretorio, viene convocata la prima riunione della Consulta a cura del Sindaco, ovvero dell'assessore delegato.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte al Consiglio Comunale, che ha l'obbligo di discuterle, qualora le relative proposte vengano approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.